

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1017)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

e col **Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1960

Modifiche di servizi di cancelleria

ONOREVOLI SENATORI. — Nella imminenza dell'entrata in vigore della disposizione di cui al combinato disposto degli articoli 5, primo comma, e 6, secondo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 58, sulla sistemazione degli amanuensi giudiziari assunti a norma dell'articolo 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, gli Uffici giudiziari hanno insistentemente fatto presente al Ministero di grazia e giustizia il grave disagio in cui essi verranno a trovarsi per la sensibile differenza numerica tra il personale di dattilografia, istituito con la legge 27 dicembre 1956, n. 1444, e aumentato con l'articolo 1 della legge n. 58 del 1958 (complesive 1.700 unità), e quello dei dattilografi o

amanuensi in servizio alla data del 1° marzo 1956 (numero 2.140 unità).

È stato rilevato, al riguardo, che il venir meno di ben 440 unità si ripercuoterà con pregiudizievoli conseguenze sul servizio di copia, che è in crescente aumento per il continuo incremento degli affari giudiziari.

Nell'attesa che siano studiati ed attuati gli opportuni provvedimenti legislativi per adeguare a tali esigenze l'attuale numero dei dattilografi, si ritiene necessario prorogare al 31 dicembre 1960 l'efficacia della disposizione del citato articolo 99, che consente ai cancellieri di provvedere, sotto la loro responsabilità, ai lavori di copiatura mediante dattilografi o amanuensi retribuiti con i proventi di cancelleria.

Tale proroga, peraltro, non inciderà in misura notevole sul gettito dei diritti di copia da versare nel conto delle entrate eventuali del Tesoro, sia perchè trattasi di provvedimento limitato nel tempo (31 dicembre 1960), sia perchè la retribuzione corrisposta al personale di cui trattasi è ragguagliata al lavoro effettivamente svolto e, in media, non supera la quota individuale mensile di lire 15.000 e sia, infine, perchè il numero degli amanuensi o dattilografi che potranno essere adibiti ai lavori di copiatura, per effetto della proposta proroga, sarà di 440 unità, costituenti la differenza numerica tra il personale in servizio alla data del 1° marzo 1956 (2.140 unità) e quello attualmente di ruolo (1.700 unità).

Devesi, inoltre, osservare che il gettito dei diritti di copia e relativi diritti di urgenza, previsto in 504 milioni (terzo comma del citato articolo 6) a copertura di parte della maggiore spesa di lire 864 milioni, derivante dall'applicazione della citata legge n. 58 del 1958, è stato, per l'esercizio finanziario 1958-1959, di lire 773.706.928, con un incremento sull'esercizio precedente di lire 270 milioni, come risulta dal rendiconto di gestione dei proventi presentato per il predetto esercizio, a norma dell'articolo 5 della legge 9 aprile 1953, n. 226.

Poichè il gettito dei diritti di copia, come l'esperienza ha dimostrato, è suscettibile di ulteriore aumento, la spesa per retribuire il lavoro di copiatura sopra indicato (prevista in circa 70 milioni di lire per l'intero periodo) non avrebbe una sensibile incidenza sull'entrata dell'Erario.

Con l'articolo 1 si proroga l'efficacia delle disposizioni di cui al citato articolo 99 del vigente ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, fino al 31 dicembre 1960 e si dispone, altresì, la detrazione del compenso dovuto ai dattilografi non di ruolo dall'ammontare dei diritti di copia e relativi diritti di urgenza da versarsi all'Erario.

Con l'articolo 2 si fissa la limitazione del numero complessivo dei dattilografi a quello in servizio alla data del 1° marzo 1956.

Con l'articolo 3 si determina la misura della remunerazione in lire 25 per ciascuna facciata copiata, limitatamente a quelle contenenti più di 12 linee di scritturazione, escludendo qualsiasi compenso per copiatura di corrispondenza e di certificati.

La disposizione che consente di servirsi anche del dattilografo di ruolo per la scritturazione del testo originale della sentenza, attribuzione demandata esclusivamente al cancelliere dall'articolo 119 delle disposizioni di attuazione al Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è contenuta nell'articolo 4 con il quale si dispone, inoltre, che la scritturazione da parte del dattilografo sia eseguita sotto la direzione del cancelliere: ciò in quanto il dattilografo, facendo parte del personale di ruolo, ha prestato il rituale giuramento ed è, quindi, tenuto al segreto d'ufficio.

Con l'articolo 5, infine, si dispone che negli uffici la cui pianta organica comprende personale di dattilografia nessun compenso è dovuto al cancelliere e al dattilografo di ruolo per la scritturazione del testo originale della sentenza, dato che, soddisfatta la eccezionale esigenza di retribuire gli amanuensi adibiti ai sensi del ripetuto articolo 99, il gettito dei diritti di copia e di urgenza deve essere versato all'Erario.

Con l'articolo 6 si dettano le norme che disciplinano il servizio di copia negli uffici la cui pianta organica non comprende personale di dattilografia ed in quelli nei quali venga a mancare, per qualsiasi motivo, il personale di dattilografia assegnato.

A tale scopo, alla legge 20 febbraio 1958, n. 58, vengono aggiunti altri tre articoli: 7, 8 e 9.

Con le nuove disposizioni, negli uffici la cui pianta organica non comprende personale di dattilografia, il cancelliere dirigente viene autorizzato a prelevare dalla massa dei diritti di copia e dei relativi diritti di urgenza percepiti, il compenso per la formazione degli originali delle sentenze e per il lavoro di copiatura cui è tenuto a provvedere direttamente.

La misura del prelievo si è ritenuto equo fissarla in ragione di lire 25 per ogni facciata copiata, contenente più di dodici linee di scritturazione, conformemente al criterio fissato dall'articolo 96, secondo comma, del ricordato ordinamento approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.

La copiatura della corrispondenza e dei certificati è compresa nel compenso di cui sopra e, pertanto, nessun prelievo è consentito per tali atti.

Si detta, inoltre, la norma necessaria ad assicurare il funzionamento del servizio di copia negli uffici nei quali, pur essendo stato assegnato in pianta organica personale di dattilografia, manchino, per qualsiasi motivo, tutti i dattilografi destinati ai sensi dell'articolo 4, comma secondo, della legge n. 58 del 1958. In tal caso il cancelliere è autorizzato a prelevare dalle somme introitate per diritti di copia e relativi diritti di urgenza — destinate al conto entrate eventuali del Tesoro — il compenso di lire venticinque per ogni facciata copiata e ciò finchè dura il periodo di totale mancanza, nell'ufficio, del personale di dattilografia.

Si è ritenuto di autorizzare tale compenso anche nel caso di copie da spedire gratuitamente, in considerazione del fatto che, anche per tale lavoro, bisogna provvedere il cancelliere dell'ufficio giudiziario sprovvisto di dattilografi dei mezzi finanziari occorrenti.

Per gli opportuni controlli sui prelievi delle somme di cui trattasi, si è ravvisata la necessità di istituire, presso gli uffici giudiziari, apposito registro sul quale debbono essere segnati i singoli atti copiati, con l'indicazione delle facciate e delle somme percepite, nonchè del fondo su cui esse gravano.

Tale registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ogni mezzo foglio dal Capo dell'Ufficio, che vi apporrà inoltre il visto di chiusura mensile.

Di detto registro viene stabilito, in allegato al disegno di legge, il modello ufficiale.

Con l'articolo 7 si intende sanare la lacuna dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, nel quale fu omissivo di

precisare che alla ripartizione del terzo residuo, dopo effettuata la distribuzione dei due terzi in parti uguali fra tutti i funzionari che prestano servizio nella cancelleria o nella segreteria del rispettivo collegio e nella cancelleria della pretura, concorrono, per la sede di Roma, anche i funzionari delle Corti di cassazione, che fanno parte del distretto della Corte di appello.

La norma ora introdotta ha il solo scopo di completare la disposizione di legge di cui trattasi, perchè in pratica da un decennio i funzionari della Corte di cassazione concorrono a tale ripartizione.

Con la disposizione dell'articolo 8 si soddisfa l'inderogabile esigenza di fissare il compenso al cancelliere che procede alla formazione degli inventari. È da rilevare, al riguardo, che sino ad alcuni mesi or sono, per una prassi invalsa presso tutti gli uffici giudiziari, i cancellieri che procedevano alla compilazione di inventari percepivano compensi non previsti da alcuna disposizione di legge.

Per eliminare tale abuso il Ministero emanò la circolare n. 1801/61 del 23 giugno 1958. Si ritiene, però, necessario ed indifferibile dettare una disciplina legislativa della materia.

Si ravvisa equo stabilire per gli atti di cui trattasi un compenso orario in misura uguale a quello previsto per il lavoro straordinario, cumulabile con le indennità di cui alla legge 29 giugno 1951, n. 489, in quanto dovute, ma non, come è ovvio, con quello eventualmente corrisposto dall'Amministrazione per il lavoro straordinario svolto durante il medesimo periodo di tempo.

Restano fermi i casi di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni (inventari di beni dei minori, eccetera).

Si ritiene, poi, opportuno stabilire che per ciascun inventario non possono essere corrisposti complessivamente compensi orari eccedenti quattro ore giornaliere, limite che rappresenta l'attività che può normalmente prestarsi nelle ore pomeridiane, e che gli atti debbono essere compiuti oltre il normale orario di ufficio per non sottrarre i funzionari al loro lavoro nelle ore antimeridiane.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A seguito della circolare sopra richiamata, infatti, specie nelle Sezioni fallimentari dei Tribunali e nei grandi uffici in genere, i cancellieri compiono gli inventari loro affidati nelle ore antimeridiane, determinando, in tal modo, un notevole disservizio nel lavoro interno.

Per consentire gli opportuni controlli agli Ispettori del Ministero di grazia e giustizia, con l'articolo 9 si stabilisce che nei verbali relativi sia indicata l'ora di apertura e di chiusura delle operazioni e che sugli stessi sia annotata la liquidazione delle indennità percepite.

Con l'articolo 10 si dispone che i Cancellieri ispettori partecipino, in difformità a quanto stabilito con l'articolo 10 — comma 2° — del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, alla ripartizione dei proventi presso il Ministero di grazia e giustizia. Invero i Cancellieri ispettori, ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 25 giugno 1940, n. 1212, sono collocati fuori della pianta organica delle

sedi giudiziarie, in quanto assegnati all'Ispettorato Generale che è posto alle dipendenze dirette del Ministro Guardasigilli (articolo 1 regio decreto succitato).

La legge, per ovvii motivi, non ha posto gerarchicamente i suddetti funzionari alle dipendenze delle Corti di appello cui sono destinati e, conseguentemente, appare opportuno che essi non concorrano alla ripartizione dei proventi nelle sedi predette nelle quali risiedono per l'esercizio della funzione ispettiva.

Si è disposto, infine, che alla ripartizione dei proventi presso il Ministero di grazia e giustizia partecipino, altresì, i funzionari di Cancelleria addetti al Consiglio Superiore della Magistratura i quali, a seguito della destinazione formale a tale organo, resasi necessaria per la nuova configurazione costituzionale del Consiglio, avrebbero perduto il diritto alla quota dei proventi, che finora hanno, invece, percepito quali funzionari ministeriali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, è sostituito dal seguente:

« L'articolo 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1961 ».

Al primo comma dell'articolo 6 della predetta legge, dopo la parola « Tesoro » sono aggiunte le seguenti:

« detratte le somme eventualmente corrisposte ai dattilografi o amanuensi adibiti, a norma dell'articolo 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, al lavoro di copiatura risultante dal relativo registro ».

Art. 2.

Fino all'abrogazione dell'articolo 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, il personale di dattilografia, compreso quello di ruolo, non può superare, in ciascun ufficio giudiziario, il numero complessivo dei dattilografi e amanuensi in servizio alla data del 1° marzo 1956.

Art. 3.

Il compenso per il lavoro di copiatura eseguito dai dattilografi non di ruolo deve essere liquidato mensilmente in misura di lire 25 per ogni facciata contenente più di dodici linee di scritturazione. Nessun compenso è dovuto per la copiatura della corrispondenza e dei certificati.

Art. 4.

Al primo comma dell'art. 119 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo le

parole « scrive il testo originale » sono aggiunte le seguenti:

« o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo, sotto la sua direzione ».

Art. 5.

Negli uffici la cui pianta organica comprende personale di dattilografia, ai cancellieri e ai dattilografi non compete alcuna retribuzione per la scritturazione del testo originale della sentenza.

Art. 6.

Alla legge 20 febbraio 1958, n. 58, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 7. — Negli uffici giudiziari la cui pianta organica non comprende personale di dattilografia, con decorrenza dal 1° gennaio 1961, i cancellieri dirigenti sono autorizzati a prelevare, alla fine di ciascun bimestre, dalle somme introitate per diritti di copia e relativi diritti di urgenza, lire 25 per ogni facciata contenente più di dodici linee di scritturazione, quale compenso per la formazione degli originali delle sentenze e per il lavoro di copiatura di atti civili e penali anche se si tratti di copie da spedire gratuitamente.

Nessun prelievo è consentita per la copiatura della corrispondenza e dei certificati ».

« Art. 8. — Negli uffici nei quali manchino per qualsiasi motivo tutti i dattilografi assegnati ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, i cancellieri dirigenti effettuano il prelievo, nella misura e per l'oggetto previsti nell'articolo 7, sulle somme da versare nel conto entrate eventuali del Tesoro.

« Art. 9. — I prelievi di somme, di cui ai precedenti articoli, sono annotati nel registro conforme al modello allegato alla pre-

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sente legge. Tale registro, prima di essere posto in uso, deve essere vidimato e numerato in ogni mezzo foglio dal Capo dell'Ufficio, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui è composto.

« Il Capo dell'Ufficio esercita la vigilanza sulla regolarità dei prelievi e della tenuta del registro mediante ispezione mensile da attestarsi con apposito visto ».

Art. 7.

Al primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, dopo le parole « distretto di Corte di appello », sono aggiunte le seguenti: « e, per la sede di Roma, anche fra i cancellieri e segretari della Corte di cassazione ».

Art. 8.

Ai funzionari delle cancellerie giudiziarie che procedono, fuori dell'orario normale di ufficio, alla compilazione di inventari, è dovuto dalla parte richiedente un compenso pari a quello stabilito per il lavoro straordinario previsto dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni.

L'importo complessivo dei compensi orari di cui al precedente comma non può eccedere, per la compilazione di ciascun inventario,

il corrispettivo di quattro ore giornaliere di lavoro straordinario. Tali compensi non sono cumulabili con quelli eventualmente corrisposti dall'Amministrazione per il lavoro straordinario svolto durante il medesimo periodo di tempo; sono cumulabili invece con il trattamento economico, da porre a carico del richiedente, previsto dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, e successive modificazioni.

Art. 9.

Nel verbale di inventario devono essere indicate l'ora di apertura e quella di chiusura delle operazioni.

Art. 10.

Al primo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, dopo le parole « Ministero di grazia e giustizia » sono aggiunte le seguenti: « al Consiglio Superiore della Magistratura e i Cancellieri ispettori ».

Art. 11.

È abrogata ogni altra disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle della presente legge.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

